



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO

**Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado della
provincia di Avellino**

Oggetto: predisposizione dei decreti in esecuzione di sentenze di condanna della Pubblica Amministrazione.

Facendo seguito alla circolare AOODRCA prot. n. 4736 del 31/03/2016, l'USR per la Campania - Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino, in un'ottica di fattiva collaborazione, ritiene utile fornire indicazioni al fine di chiarire e razionalizzare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali divenuti esecutivi.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha infatti riconosciuto alle istituzioni scolastiche la personalità giuridica, nonché, l'autonomia didattico-amministrativa, comportando il trasferimento di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica.

A norma dell'art. 14¹ del D.P.R. 275/99, le istituzioni predette si pongono quali soggetti giuridici autonomi ed i dirigenti scolastici sono identificati come i legali rappresentanti nei rapporti con terzi (art. 25 D. Lgs. 165/2001) per situazioni giuridiche attive e passive.

¹ "1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15¹ o ad altre specifiche disposizioni, all'Amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO

Invero, il comma 1 **dell'art.14** (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche) è chiaro nello stabilire che:

“1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15² o ad altre specifiche disposizioni, all'Amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.”

Premessa

Relativamente alla specifica materia di cui all'oggetto è indispensabile fare delle precisazioni preliminari.

La sentenza ha efficacia esecutiva dalla data di pubblicazione, ma può essere eseguita dall'amministrazione solo dopo la notifica da parte del legale di controparte con formula esecutiva o

scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento, culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

*6. **Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15.** Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

² **Art. 15 (Competenze escluse).**

“1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

- a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;*
- b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;*
- c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;*
- d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;*
- e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.*

2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario”.

Via G. Marotta n.14 Avellino

P.E.C.: uspav@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.av@istruzione.it -



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO

attestazione di conformità all'originale quale titolo esecutivo *ex art. 475 c.p.c.* come novellato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, presso la sede di elezione di domicilio dell'amministrazione in sede di giudizio, oppure, in caso di contumacia, presso la sede legale dell'Amministrazione, che ha 120 giorni di tempo, a decorrere dalla data di notifica, per adeguarsi al dettato giudiziale (nel caso di ricorso ordinario *ex art. 414 cpc*) e 30 giorni di tempo per impugnare in sede di appello. Se l'amministrazione riceve invece la notifica di una pronuncia cautelare, è tenuta ad eseguirla tempestivamente, in virtù del suo carattere immediatamente esecutivo, o a presentare reclamo entro i 15 gg dalla notifica della pronuncia o dalla pubblicazione della stessa. Decorso il termine di legge per l'impugnazione, la sentenza passa in giudicato e cristallizza così definitivamente il suo *decisum*.

Ciò premesso, è doveroso ricordare che, per i giudizi che si concludono con sentenze di condanna, la legge prevede un regime particolare disciplinato dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, così come modificato dall'articolo 147 della legge n.388 del 2000:

“Art. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni).

1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice

Via G. Marotta n.14 Avellino

P.E.C.: uspav@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.av@istruzione.it -



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO

di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale.

2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma...».

Il termine di 120 giorni è pertanto lo *spatium deliberandi* (così definito da Cass. 6346/2011 e da Cass. 23732/2008) per completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro.

Si tratta infatti di dare attuazione a dettati dell'Autorità giudiziaria, che obbligano l'amministrazione soccombente all'esecuzione di quanto riconosciuto in sentenza.

La menzionata norma dispone che, prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore non possa procedere ad esecuzione forzata, né alla notifica di atto di precetto.

Prima dello spirare del predetto termine è quindi vietato notificare il precetto, pena la nullità del precetto stesso e/o l'inefficacia del titolo esecutivo. In pratica, prima di quattro mesi dalla notifica del titolo esecutivo, chi riceve la notifica del precetto potrebbe, con apposita nota, stigmatizzare il mancato decorso del lasso di tempo normativamente previsto per il pagamento e, nell'ipotesi in cui al precetto "fuori termine" seguisse il pignoramento, fare opposizione agli atti esecutivi. Ovviamente le ragioni del ricorso atterrebbero esclusivamente alla tempistica, perché in base alla legge l'amministrazione ha 120 giorni per procedere all'esecuzione volontaria.

Una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dalla legge, se l'amministrazione è inadempiente potrà essere regolarmente notificato "normale" atto di precetto e dunque avviata, trascorsi i dieci giorni fissati dall'art. 480 c.p.c., l'esecuzione forzata.

La notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto deve avvenire presso l'ufficio amministrativo competente a disporre l'esecuzione del pagamento. Concretamente il termine di 120 giorni sommato ai 10



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO

giorni previsti dall'art. 480 c.p.c., fa sì che l'esecuzione forzata da parte del creditore non possa essere iniziata prima di 130 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Si precisa che relativamente ai provvedimenti giurisdizionali a favore del personale scolastico (ordinario e supplente), la competenza all'emissione del decreto autorizzativo di spesa è del Dirigente scolastico della scuola ultima sede di servizio.

Per evitare un'esecuzione forzata con ulteriori oneri ed aggravii per l'erario e le conseguenti responsabilità, codesti Istituti dovranno pertanto emettere i relativi decreti correntemente e con speditezza per consentire il rispetto dei predetti termini, tenuto conto anche dei termini previsti per la RTS per le attività di competenza.

Quanto sopra vale anche per i decreti ingiuntivi definitivi.

I predetti atti di esecuzione forzata (atti di pignoramento e/o ricorsi per decreto ingiuntivo) recano sempre la richiesta di pagamento di una somma di danaro, e **codesti Istituti dovranno attentamente verificare se la richiesta corrisponde a quanto disposto con provvedimento giurisdizionale, in quanto spetta esclusivamente a loro dare applicazione con decreto a quanto ivi stabilito e riconosciuto**, fermo restando la necessità di emettere speditamente i relativi decreti all'atto della notificazione della sentenza.

Ovviamente il creditore, in forza del giudicato, può sempre optare per il giudizio di ottemperanza e adire il giudice amministrativo.

Interessi legali e/o rivalutazione monetaria

Gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria eventualmente previsti in sentenza dovranno essere liquidati all'esito del pagamento della quota capitale da parte della Ragioneria territoriale dello Stato.

Si segnala che il calcolo degli interessi legali viene affidato a codeste IISS, al fine di assicurare una maggiore economicità ed efficacia nel disimpegno delle operazioni di calcolo.

Il pagamento di tali accessori rimane tuttavia di competenza della RTS competente per territorio.

Pertanto, qualora in sentenza siano previsti interessi legali, le IISS provvederanno ad istruire la pratica di liquidazione ed a trasmetterla all'AT di Avellino.

I criteri di calcolo seguiti sono quelli previsti dal regolamento di cui al decreto 10 settembre 1998, n. 352 del Ministero del tesoro, nonché dalle indicazioni applicative dello stesso contenute nella circolare del medesimo dicastero n. 83 del 23 dicembre 1998.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO

Il provvedimento di determinazione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, unitamente a tutta la documentazione relativa, dovrà essere trasmesso all'AT di Avellino, che provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento.

La pratica dovrà contenere i seguenti documenti: copia della sentenza attributiva del diritto; il precedente decreto emesso dal Dirigente Scolastico ed inviato alla RTS, con cui è stata liquidata la sorte capitale; tabella con il calcolo degli interessi legali e/o rivalutazione firmato dal DSGA e dal dirigente scolastico; dichiarazione liberatoria dell'avente diritto di non aver percepito somme al medesimo titolo, con l'indicazione degli elementi necessari all'emissione dell'ordinativo di pagamento (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e indirizzo, modalità di pagamento).

Nella predisposizione del provvedimento di determinazione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, codeste IISS non dovranno fare menzione delle spese processuali, il cui ordinativo di pagamento non è competenza della RTS. Infatti, l'ordinativo di pagamento di tali spese è di competenza dell'Ambito territoriale provinciale.

Risarcimento danno

Si ricorda che, nel caso di provvedimenti giudiziari che prevedano condanne risarcitorie, competente all'esecuzione della sentenza è l'Ambito territoriale provinciale, che potrà avvalersi della collaborazione della scuola. Pertanto, la RTS non dovrà essere interessata.

Qualora tali sentenze risarcitorie dovessero essere notificate direttamente all'istituzione scolastica, occorre trasmetterle prontamente all'Ambito territoriale competente al fine di provvedere alla lavorazione della pratica.

Si rammenta di riportare sempre la data di notifica nella lettera di trasmissione.

Spese legali

Al riguardo, come già sopra indicato, si ricorda che il pagamento delle spese legali disposte con il provvedimento giurisdizionale resta di competenza dello scrivente Ufficio, e le SS.LL. non dovranno fare riferimento a queste spese nel proprio decreto autorizzativo riguardante il pagamento della sorte capitale.

Sentenze favorevoli per l'amministrazione

Nel caso di sentenze favorevoli che prevedano il rimborso di somme in favore del Ministero, le IISS provvederanno a richiedere la somma dovuta al personale interessato con lettera formale.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO**

La richiesta dovrà essere effettuata nel termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

Tutta la documentazione così ricevuta dovrà essere inoltrata all'AT di Avellino per le relative verifiche.

Restano ferme le competenze di questo Ufficio in relazione alla vigilanza sul rispetto delle norme e procedure – generali e regolamentari.

Con riserva di eventuali e successivi aggiornamenti, si confida in una fattiva collaborazione.

Il Dirigente dell'AT di Avellino

Fabrizio Perrella

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa

Via G. Marotta n.14 Avellino

P.E.C.: uspav@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.av@istruzione.it -